

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4746 del 19/08/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta IRETI SpA per l'agglomerato di LAGRIMONE - MORAGNANO - MADURERA (Cod. APR0006) di Tizzano Val Parma per la fognatura pubblica di TIPO UNITARIA. Voltura e Rinnovo AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4913 del 18/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

- l'atto di rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2022-2651 del 25/05/2022 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Consorzio Lagrimone Ambiente per l'agglomerato di Lagrimone – Moragnano – Madurera e successivamente integrata con DET-AMB-2023-4082 del 10/08/2023;

- l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma in data 31/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con prot PG 4214 del 10/01/2025, prot PG 7335 del 15/01/2025, prot PG 11284 del 21/01/2025 e prot PG 32163 del 19/02/2025 – pratica Sinadoc 3063/2025 dal legale rappresentante/procuratore di IRETI SpA (C.F. 01791490343), con sede legale nel Comune di Genova, Via Piacenza n. 54 per il rilascio del rinnovo e voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'agglomerato di LAGRIMONE – MORAGNANO – MADURERA (APR0006) di Tizzano Val Parma, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*;

- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)*;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA ai sensi della normativa vigente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;
- RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - ◆ n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; - n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
 - ◆ n.286 del 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui all'art.113 del D.Lgs.152/06;
 - ◆ n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
 - ◆ n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
 - ◆ n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
 - ◆ n.2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
 - ◆ n.2338 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";
 - ◆ DGR n. 2201 del 18/12/2023 con la quale si è aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera del Direttore Generale di Arpa DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato "Protocollo dei controlli";

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4 commi 1 e 2 D-P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpa, con nota PG 22106 del 04/02/2025, veniva trasmessa ed acquisita con PG.2025/32163 del 19/02/2025 agli atti di Arpa, che con

prot. n. PG 44396 del 07/03/2025 ha avviato il procedimento, ai sensi della L. 241/90 smi, in merito alla richiesta di autorizzazione sopra indicata

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA richiesti in data 07/03/2025 con nota PG 44403 e in data 12/03/2025 con nota PG 47796 di seguito indicati:

- Parere per la matrice impatto acustico del Comune di Palanzano (acquisito con nota PG 49218 del 14/03/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPae di Parma per la matrice scarichi idrici (prot PG 65042 del 07/04/2025);
- Comunicazione del Comune di Tizzano Val Parma (acquisito con nota PG 70463 del 14/04/2025);
- Parere per la matrice scarichi di ATERSIR (acquisito con nota PG 74830 del 18/04/2025);

CONSIDERATO

- il parere espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con prot. Arpae n. PG 126800 del 12/08/2021 e allegato all'atto AUA di Arpae DET-AMB-2022-2651 del 25/05/2022 e sopra richiamato);
- il parere dell' Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (acquisito in data 21/07/2023 PG n. 127013 e allegato all'atto AUA di Arpae DET-AMB-2023-4082 del 10/08/2023 sopra richiamato);
- che IRETI SpA ha dichiarato per la matrice scarichi idrici, nella domanda AUA sopra richiamata, *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo..."*;

VISTE la documentazione integrativa volontaria pervenuta da parte della Ditta in data 14/08/2025 prot. Arpae n. PG 146957;

CONSIDERATO in riferimento alla domanda di Voltura AUA

- che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata, IRETI SpA ha dichiarato: *"...con specifica Convenzione CAMB/2022/113 del 28 novembre 2022 è stato stipulato il passaggio in gestione al SII della provincia di Parma del depuratore a servizio dell'agglomerato di Lagrimone in comune di Tizzano Val Parma a far data dal 01/01/2025 come stabilito dalla convenzione..."*;
- che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata, il Consorzio Lagrimone Ambiente ha dichiarato *"...comunico la presa visione di cui all'oggetto in qualità di precedente gestore dell'AUA..."*;
- il parere di ATERSIR (acquisito con nota PG 74830 del 18/04/2025 e sopra richiamato);

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...Relativamente alle emissioni in atmosfera, si ritiene di considerare le medesime in deroga ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto rientranti nei punti p) e P bis) della Parte Prima dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs 152/06, ovvero scarsi rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico..."*;

DATO ATTO che la ditta Ireti SpA ha rilasciato Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 in cui dichiara: “...ai sensi dell’art. 83 “Ambito di applicazione della documentazione antimafia” del D.Lgs. 6-9- 2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, che la società rappresentata non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dalla norma in oggetto in quanto società comunque controllata da enti pubblici, per effetto della previsione contenuta al c.3 dell’articolo citato, lett. a)...”;

CONSIDERATO che IRETI SpA ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all’adozione e rilascio della voltura e rinnovo AUA a favore di IRETI SpA, per l’agglomerato di Lagrimone - Moragnano – Madurera (APR0006) di Tizzano Val Parma;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto sopra riportato e VOLTURARE al Rappresentante pro tempore di IRETI SpA (Codice Fiscale 01791490343), con sede legale in Genova, via Piacenza n. 54, l’AUA emessa da ArpaE SAC di Parma con DET-AMB-2022-2651 del 25/05/2022 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Consorzio Lagrimone Ambiente per l’agglomerato di Lagrimone – Moragnano – Madurera (APR0006);

2. DI ADOTTARE e RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 il RINNOVO dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore di IRETI SpA (Codice Fiscale 01791490343) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l’agglomerato di LAGRIMONE - MORAGNANO – MADURERA (APR0006) di Tizzano Val Parma, - Sinadoc 3063/2025 - che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all’art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all’articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A1 Autorizzazione, di cui all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica

- *Allegato E Comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 c.4 o c.6 della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11.*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di adozione del presente provvedimento e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Tizzano Val Parma, Comune di Palanzano, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed ATERSIR e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Assolvimento di imposta di bollo, relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo n. 01220049255091

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-3063
	IRETI SpA per l'agglomerato di LAGRIMONE - MORAGNANO – MADURERA (APR0006) di Tizzano Val Parma;
	- IRETI SpA ha dichiarato per la matrice scarichi idrici, nella domanda AUA sopra richiamata, <i>“...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...”</i>; - Lo scarico in oggetto proviene dall'agglomerato di Lagrimone - Moragnano – Madurera con carico nominale pari a 3894 AE; Il codice agglomerato è APR0006 come indicato dalla DGR n. 2201 del 18/12/2023.
CONSIDERATO: - che per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza; - la nota di Arpae Direzione Tecnica con cui si invia il Database e la Cartografia degli agglomerati e impianti didepurazione presenti nella DGR 2201/2023, pervenuta in data 02/02/2024 prot PG 20845; - che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale “Approfondimento in materia di tutela delle Acque”) l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come “vulnerabili”; - che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e specificato in particolare nella Delibera di G.R. 1053/2003, nella Delibera di G.R. 201/2016 e nelle circolari regionali applicative; - che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL; - che l'impianto di trattamento rientra nel “Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane” (di cui Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-146 del 29/11/2022) al servizio di agglomerati di consistenza uguale o maggiore a 2.000 Abitanti Equivalenti; CONSIDERATI ALTRESI': - il parere favorevole di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con nota prot. Arpae n. PG 126800 del 12/08/2021 e allegato all'atto AUA di Arpae DET-AMB-2022-2651 del 25/05/2022 e sopra richiamato); - il parere favorevole per la matrice scarichi di ATERSIR (acquisito con nota PG 74830 del 18/04/2025 e sopra richiamato); - la relazione tecnica favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma per la matrice scarichi idrici (prot PG 65042 del 07/04/2025 e sopra richiamato); CONSIDERATO INFINE: - il parere favorevole per la matrice scarichi, dell' Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (acquisito in data 21/07/2023 PG n. 127013 e allegato all'atto AUA di Arpae DET-	

AMB-2023-4082 del 10/08/2023 sopra richiamato), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

FATTO SALVO:

- quanto previsto e prescritto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) pervenuto in data 21/07/2023 PG n. 127013 e sopra richiamato; per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel suddetto parere si rimanda alla stessa Agenzia Regionale quale autorità idraulica competente;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria e nell'impianto di trattamento;
- le disposizioni delle vigenti normative regionali, in particolare eventuali allacci alla rete fognaria pubblica per ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana dovranno essere valutati e verificati come da disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR n. 201/2016 punto 4;
- specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

PARTE DESCRITTIVA

- denominazione agglomerato: rete fognaria comunale di Lagrimone – Moragnano – Madurera;
 - Corpo idrico recettore: fosso Albonino indi nel Torrente Bardea;
 - Bacino: Enza;
 - Tipo di Fognatura: unitaria;
 - Impianto di trattamento: depuratore biologico a fanghi attivi ad aerazione prolungata costituito da: grigliatura fine, dissabbiatore, denitrificazione, defosfatazione, ossidazione e sedimentazione;
 - Potenzialità impianto: 6.000 A.E.;
 - *Abitanti Equivalenti trattati dal depuratore*: 3894 AE così suddivisi: 807 A.E. di acque reflue domestiche + 3087 A.E. di acque reflue industriali;
 - *Abitanti Equivalenti serviti da rete fognaria*: 3894 AE così suddivisi: 807 A.E. di acque reflue domestiche + 3087 A.E. di acque reflue industriali;
 - Volume scaricato: 13.505 mc/anno;
- nonché dei seguenti scaricatori, così identificati come da documentazione presentata da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato:*
- Denominazione manufatto fognario: Sf1
 - Tipologia: scolmatore di piena in rete per alleggerimento rete;
 - Ubicazione: Lagrimone;

	- Corpo idrico ricettore: fosso Albonino; - Portata massima di tempo secco della rete fognaria: 0,0104 mc/s; - Portata massima non sfiorata: 0,032 mc/s; - Portata nera media della rete fognaria: 0,0047 mc/s; - Rapporto di diluizione: 0,34; - Presenza vasca di prima pioggia: Sì, da 120 mc;
PRESCRIZIONI	1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 1 e dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Terza, per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae SAC di Parma al titolare del presente provvedimento. 2) Il numero, la frequenza degli autocontrolli e le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 del D.Lgs.152/06 Parte Terza e s.m.i. (con inserimento dei dati di propria competenza nel programma ARU). In particolare andranno rispettati i disposti del "Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" sopra richiamato. 3) L'impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione del refluo in uscita, che preferibilmente non impieghi il cloro gassoso o l'ipoclorito come agenti disinfettanti, da utilizzarsi in situazioni di emergenza sanitaria secondo le indicazioni delle autorità competenti: si dovrà assicurare il limite batteriologico da rispettare sarà: Escherichia Coli ≤ 5000 UFC / 100ml. 4) La rete fognaria e l'impianto di trattamento dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee. Il Gestore deve porre in atto azioni gestionali e di manutenzione e controllo dei sistemi fognari per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico e pulizia di eventuali altri manufatti a servizio della rete fognaria. 5) Deve essere tenuto un apposito Registro, allegando eventuale documentazione, da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione, su cui riportare gli interventi di gestione, monitoraggio, manutenzione e controllo della rete fognaria e sull'impianto di

	trattamento e dello scarico, includendo eventuali imprevisti tecnici e malfunzionamenti. 6) E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto della presente autorizzazione senza aver prima dato adeguata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma. 7) Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma. 8) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento. 9) Lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza (nel rispetto della metodologia IRSA). 10) Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di scarico nel corpo idrico recettore; tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. 11) In caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o all'impianto di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi e/o ingressi anomali), dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma, al Comune di Tizzano Val Parma e altresì ad AUSL, e dovranno essere indicate le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle
--	---

	condizioni a regime. 12) Qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e impianto di trattamento e/o da sua manutenzione/pulizia dovrà essere gestito nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuta corretta gestione dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo. 13) Dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione dei fanghi o comunque residui prodotti dall'impianto di depurazione. Tale relazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo. 14) Eventuali modifiche, rispetto a quanto agli atti del presente procedimento di AUA, devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 59/2013, e conformemente alle vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali. 15) Gli scolmatori di piena dovranno attivarsi solo in seguito a eventi meteorici. 16) Gli scolmatori di piena lungo la rete fognaria ai sensi della DGR n. 286/2005 dovranno attivarsi in seguito a eventi meteorici che determinino una portata di sfioro pari almeno a 3 volte la portata nera media. 17) Gli scolmatori dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere accessibili per la manutenzione e gli eventuali controlli. 18) Devono essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari. I fanghi raccolti nelle suddette operazioni dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza. 19) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nei corpi idrici recettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste. 20) Nel punto terminale di scarico, dovrà essere mantenuto un apposito misuratore di portata, così come già prescritto con la precedente autorizzazione allo scarico.
--	--

	<i>Si ricorda che:</i> ➤ <i>l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;</i> ➤ <i>devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06;</i> ➤ <i>lo scarico dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico del corpo idrico recettore.</i>
--	---

nota: competenza Arpae

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-3063 IRETI SpA per l'agglomerato di Lagrimone - Moragnano – Madurera (APR0006) di Tizzano Val Parma; IRETI SpA ha dichiarato, nella domanda AUA sopra richiamata, che <i>“...proseguimento senza modifiche...”</i>
CONSIDERATO	- il parere favorevole di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con nota prot. Arpae n. PG 126800 del 12/08/2021 e allegato all'atto AUA di Arpae DET-AMB-2022-2651 del 25/05/2022 e sopra richiamato); - il parere favorevole per la matrice impatto acustico del Comune di Palanzano (acquisito con nota PG 49218 del 14/03/2025 e sopra richiamato);
PRESCRIZIONI	IRETI SpA è tenuto a rispettare le seguenti condizioni: - le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; - l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; - deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2023-07-21 08:54:12.0, PG/2023/127013



- si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
2. si raccomanda al proponente di verificare che la rete di scarico sia sempre accessibile ed ispezionabile, provvedendo quindi al periodico taglio e rimozione della vegetazione spontanea, compresa la rimozione dei rami caduti e quant'altro possa interferire con il regolare deflusso delle acque fluviali per un tratto significativo e tale da consentire il corretto funzionamento della rete stessa;
 3. si rammenta che qualsiasi intervento in area del demanio idrico deve essere preventivamente valutato dallo scrivente Ufficio, compresi eventuali lavori finalizzati alla manutenzione, conservazione o miglioramento dei manufatti di scarico;
 4. qualunque modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite ovvero qualunque modifica alla rete che comporti un aumentato afflusso nel reticolo idrografico superficiale, dovrà essere preventivamente approvata dallo scrivente Ufficio, e corredata da relazione di compatibilità idraulica, con tempi di ritorno adeguati al rischio idraulico dell'area, che definisca gli accorgimenti tecnici da adottare ai fini dell'invarianza idraulica. Gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della rete compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate o gestite, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e/o alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, lo scrivente Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dello scrivente Ufficio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed è vincolato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GG/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.